



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
**L'Assessore**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R. 17-12-1953 n. 1113 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti”, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 11 settembre 2000 n. 296;
- Visto** il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e ss.mm.ii., recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- Vista** la L.R. n.10 del 15/05/2000 recante tra l'altro "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana", e ss.mm.ii;
- Vista** la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/01/2013, n.6, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2012, e ss.mm.ii;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la L.R. 7 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015- 2017”;
- Visto** l'Accordo di programma stipulato in data 26 novembre 2014 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle finanze e la Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti 12/12/2014 al Registro 1, foglio 4749, disciplinante il trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e dell'articolo 1 del D.P.R. 17-12-1953 n. 1113, e s.m.i.;
- Vista** la nota prot. 45621 del 29/05/2015 con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha precisato che, nonostante la formulazione dell'articolo 5 dell'Accordo di programma (Clausola di salvaguardia), la Regione è tenuta al pagamento dei servizi effettuati da Trenitalia già con decorrenza 1 gennaio 2015;

- Vista** la deliberazione n. 159 del 22 giugno 2015 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sottoscrizione di apposita Intesa tra l'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità e Trenitalia, avente ad oggetto la stipula di un contratto di servizio "ponte" biennale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007, con durata fino al 31 dicembre 2016, a copertura anche dei servizi resi, senza soluzione di continuità, a far data dal 1° gennaio 2015, in conformità alla citata nota della Ragioneria generale dello Stato, nonché la successiva stipula di un contratto di affidamento decennale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento CE 1370/2007, una volta pubblicato, entro il 31 dicembre 2015, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 7 paragrafo 2, dello medesimo Regolamento 1370/2007;
- Vista** l'Intesa, conforme allo schema autorizzato dalla Giunta regionale, sottoscritta in data 25 giugno 2015 tra l'Assessore *pro tempore* ed il rappresentante di Trenitalia;
- Considerato** che la predetta Intesa era condizionata sospensivamente alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Trenitalia;
- Vista** la nota prot. 58640 del 9/11/2015, con la quale la Direzione Passeggeri Regionale di Trenitalia comunica che il Consiglio di Amministrazione di Trenitalia, nella seduta del 29 ottobre 2015, ha deliberato l'approvazione dell'Intesa sottoscritta con la Regione, conferendo mandato all'Amministratore delegato ed al responsabile della Divisione Passeggeri Regionali per la sottoscrizione del Contratto di Servizio per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016;
- Rilevato** pertanto che la Intesa predetta spiega efficacia e che, a termini della stessa, il contratto di servizio ponte deve formalizzato nei successivi trenta giorni;
- Ritenuto** di dover provvedere in merito

## DECRETA

- Art. 1** Dare atto della efficacia dell'Intesa sottoscritta in data 25 giugno 2015, previa delibera autorizzativa della Giunta regionale n. 159/2015, tra l'Assessore *pro tempore* delle Infrastrutture e della Mobilità e Trenitalia, allegata al presente provvedimento.
- Art. 2** Dare mandato al Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, ed in particolare alla sottoscrizione del contratto ponte, relativo al periodo 1 gennaio 2015-31 dicembre 2016.
- Art. 3** Dare mandato al Dipartimento di procedere, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea l'avviso di preinformazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, alla istruttoria dello schema di contratto per l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento CE 1370/2007, per la durata massima prevista dall'articolo stesso, per la successiva sottoposizione alla Giunta regionale.  
Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.

Palermo, li 30 dicembre 2015

**L'Assessore**  
Dott. Giovanni Pistorio  
*firmato*

**INTESA PER L’AFFIDAMENTO  
DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE  
TRA**

la **Regione Sicilia** , in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con sede a Palermo, codice fiscale 80012000826 , nella persona del dott. Giovanni Battista Pizzo, Omissis nella sua qualità di Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, giusto D.P. n. 355 del 4/11/2014, di seguito denominata “Regione”

e

**Trenitalia S.p.A.** - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.654.464.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto in persona dell’ing. Orazio Iacono, Omissis , nella qualità di Responsabile della Divisione Passeggeri Regionale, di seguito denominata “Trenitalia”  
(di seguito, congiuntamente, anche “le Parti”)

**PREMESSO CHE:**

- 1) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.lgs n. 422 del 19 novembre 1997, per le regioni a statuto speciale *“il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione”*;
- 2) i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolti nella Regione Sicilia, fino all’effettivo trasferimento di funzioni e compiti da parte dello Stato, sono stati ricompresi nella regolamentazione del contratto di servizio stipulato fra Trenitalia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 3) le norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sicilia sono state emanate con il DPR 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche e integrazioni che, in particolare, all’art. 4 *quater* prevede l’attribuzione alla Regione - con i criteri e le modalità stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni - delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi;



- 4) in data 26 novembre 2014 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione finalizzato a disciplinare, ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 296/2000, le modalità di trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Siciliana delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario eserciti da Trenitalia S.p.A. interessanti il territorio della Regione Siciliana;
- 5) l'articolo 5 del predetto Accordo, rubricato "Clausola di Salvaguardia", subordina l'esecutività dell'accordo all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie nell'entità determinata dall'accordo medesimo;
- 6) con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato n. 34068 del 20 aprile 2015 è stato autorizzato l'impegno ed il pagamento in favore della Regione Siciliana delle risorse finanziarie spettanti per il primo trimestre 2015, in relazione all'esercizio delle funzioni e compiti di programmazione e amministrazione inerenti ai servizi ferroviari e locali erogati da Trenitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 422/1997, e che tali somme sono in corso di accertamento da parte dell'amministrazione regionale;
- 7) la Regione, valutati positivamente i risultati raggiunti nel periodo di vigenza del Contratto di servizio tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Trenitalia, intende avvalersi dell'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) 1370/2007 ed aggiudicare direttamente a quest'ultima il servizio ferroviario regionale, per la durata massima prevista dal citato articolo, mediante sottoscrizione di un nuovo ed autonomo Contratto di servizio; le aggiudicazioni dirette, effettuate in applicazione del citato articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento, richiedono, ai sensi dell'art. 7.2 del medesimo Regolamento la pubblicazione sulla GUUE di apposite informazioni almeno un anno prima dell'aggiudicazione medesima;
- 8) alla luce del quadro normativo ed amministrativo sopra delineato è necessario assicurare, senza soluzione di continuità, i servizi di trasporto pubblico ferroviario, nel rispetto dei livelli di servizio individuati dall'Accordo di Programma;
- 9) per tale finalità, ed al fine di rispettare i termini di cui al citato articolo 7, paragrafo 2, è possibile, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE)

1370/2007 del 23 ottobre 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stipulare con Trenitalia - che, nelle more degli adempimenti previsti dal più volte citato Accordo ha continuato ad esercire il servizio - un Contratto di durata non superiore a due anni;

10) le Parti con la presente Intesa intendono condividere le predette modalità di affidamento del servizio a Trenitalia nonché regolamentare sin da subito alcuni principali elementi del rapporto contrattuale per il biennio 2015-2016;

11) il contratto di servizio deve essere strutturato, in applicazione degli articoli 4 paragrafo 1, 6 paragrafo 1 e dell'Allegato al Regolamento (CE) 1370/2007, in modo da prevedere una compensazione che non superi l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico nonché di un profitto ragionevole;

12) è obiettivo primario della Regione, condiviso da Trenitalia, quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, al fine di incrementare in modo consistente il numero dei viaggiatori che ogni giorno usano il treno; al riguardo le Parti condividono che il rinnovo del parco rotabile sia un elemento essenziale per il miglioramento del servizio offerto;

13) Con Delibera di Giunta regionale n. 159 del 24/06/2015 è stato approvato lo schema della presente Intesa;

Tutto ciò premesso le Parti si impegnano a quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Affidamento dei servizi a Trenitalia**

Le Parti concordano di stipulare un contratto di servizio "ponte" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Reg. (CE) 1370/2007, con durata fino al 31 dicembre 2016 e che regolamenti anche i servizi resi, senza soluzione di continuità e nelle more dell'adozione dei provvedimenti ministeriali citati in premessa, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le Parti si impegnano a formalizzare tale contratto di servizio "ponte" entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente intesa.

La Regione si impegna a procedere entro il 31 dicembre 2015 agli adempimenti di cui all'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento, per poi procedere – una volta adempiuti tali obblighi di pubblicazione – alla sottoscrizione con Trenitalia di un contratto di servizio

per la durata massima prevista dall'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/07 (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2026).

## Art. 2

### Regolamentazione rapporti delle Parti anni 2015-2016

Nelle more della formalizzazione degli atti contrattuali citati al precedente art. 1, le Parti condividono di seguito i seguenti principali elementi del rapporto contrattuale riferito al periodo 1° gennaio 2015 -31 dicembre 2016:

#### 1) **Produzione**

Trenitalia effettuerà la seguente produzione in base al Programma di servizio condiviso fra le Parti:

a) per l'anno 2015 9.447.226 treni/km e 163.700 ore di percorrenza;

b) per l'anno 2016 9.447.226 treni/km e 163.700 ore di percorrenza

comprensivi degli eventuali autobus/km relativi ai servizi sostitutivi su gomma.

Inoltre, rispetto al programma di cui al punto precedente, Trenitalia si impegna ad effettuare una produzione annuale di 208.711 treni/km **aggiuntiva** rispetto al programma di esercizio condiviso tra le Parti ed allegato al Contratto di Servizio, quale quota annuale di restituzione - fino a tutto il 2026 - del co-finanziamento per l'acquisto di treni Minuetto di cui all'Accordo procedurale e all'Allegato "A", attuativo del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Siciliana e Trenitalia S.p.A. il 17/07/2002 per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo del servizio ferroviario regionale e locale.

#### 2) **Corrispettivi**

A fronte della produzione di cui al precedente punto 1), il corrispettivo spettante a Trenitalia sarà pari per entrambi gli anni all'importo previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di programma, pari ad euro 111.535.920, 00.

La Regione si impegna a costituire tempestivamente il Comitato di Verifica e Monitoraggio cui l'articolo 4 dell'Accordo di programma demanda tra l'altro la *“determinazione del trasferimento delle risorse atte a garantire il corrente livello del servizio considerando anche il tasso di inflazione del settore”*.

Il corrispettivo è stato determinato tenendo conto della quantificazione effettuata dall'articolo 3 dell'Accordo di programma sulla base dei costi sostenuti da Trenitalia per

lo svolgimento delle prestazioni di trasporto pubblico locale nonché dei ricavi stimati, e delle voci del Conto Economico Regionale ("CER") di Trenitalia anno 2014.

Il corrispettivo sarà liquidato dalla Regione a Trenitalia in rate semestrali posticipate entro 60 giorni dalla fatturazione da parte di Trenitalia, che avverrà entro 60 giorni dalla stipula del Contratto ponte.

### **Art. 3**

#### **Metodo di calcolo del corrispettivo contrattuale anni 2017 -2026 - Tariffe**

Dal 2017 in poi le Parti concordano sull'adozione - fatta salva l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 84 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativo alla determinazione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale - di un nuovo sistema di gestione contrattuale (maggiormente aderente ai principi di cui al Regolamento CE 1370/2007) che prevede l'elaborazione di un apposito Piano Economico Finanziario da confrontarsi anno per anno con il consuntivo della gestione risultante dal Conto Economico Regionale, al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del contratto.

Anche al fine di compensare gli oneri connessi ai volumi di investimento di cui al successivo art. 4, la Regione si impegna definire un aumento tariffario tale da generare un incremento dei ricavi da traffico del 10% a decorrere dal 1 gennaio 2017.

### **Art. 4**

#### **Investimenti**

Trenitalia procederà ad acquistare in autofinanziamento e mettere in esercizio nuovo materiale rotabile da destinare al servizio pubblico locale in Sicilia per un importo pari a circa 40 milioni di euro già durante il biennio 2015-2016. L'acquisto da parte di Trenitalia del predetto materiale rotabile, nonché l'intestazione in proprietà del medesimo in capo a Trenitalia, presuppone che quest'ultima risulti effettivamente aggiudicataria del servizio ferroviario regionale fino al 31.12.2026, con la conseguenza che, laddove così non fosse, per qualsivoglia motivo, gli effetti giuridici di tale acquisto e/o la titolarità dei rotabili interessati si spiegheranno a favore del soggetto da quest'ultima individuato, sollevando Trenitalia da qualsivoglia responsabilità ed onere



economico-finanziario connesso all'operazione (pagamento dei corrispettivi dovuti, rimborso a Trenitalia di importi già versati, risarcimento di eventuali danni subiti, etc.).

La Regione procederà ad acquistare direttamente nuovo materiale rotabile da iscrivere nel proprio patrimonio per un importo pari a circa 100 milioni di Euro (entro il 2020) e per ulteriori circa 50 milioni di euro (procedura di gara in corso di svolgimento), riservandosi di valutare congiuntamente a Trenitalia eventuali sinergie nelle fasi di acquisto di detto materiale rotabile.


#### Art. 5

#### Condizione sospensiva

Trenitalia e la Regione concordano che gli effetti del presente atto restano subordinati alla sua approvazione da parte degli Organi competenti, rispettivamente, Consiglio di amministrazione e Giunta regionale.

Palermo, li 25 giugno 2015

Regione Sicilia .....



Trenitalia S.p.A. ....

